

TI_GERICHTE 52.2003.47 vom 21. Juli 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-07-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2003.47

FR: TI_GERICHTE 52.2003.47 du 21 juillet 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2003.47 del 21 luglio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 5

LOC con decisione cresciuta in giudicato; che l'art. 77 cpv. 1 LOC prescrive che il consiglio comunale decide, previo esame e preavviso di una sua commissione, sulla domanda di iniziativa entro quattro mesi dalla pubblicazione all'albo della decisione di regolarità e ricevibilità della domanda di iniziativa; che, nel caso concreto, il legislativo comunale ha deliberato sull'iniziativa con due giorni di ritardo sul termine imposto dalla legge; che l'inosservanza del termine di 4 mesi sancito dall'art. 77 cpv. 1 LOC non ha tuttavia effetto alcuno sulla validità della decisione del consiglio comunale ed in particolare non ne comporta la nullità né l'annullabilità; che la disattenzione della norma potrebbe, semmai, unicamente provocare un intervento dell'autorità di vigilanza ai sensi degli artt. 194 segg. LOC, ma solo qualora vi fossero il sospetto di cattiva amministrazione che possa dar luogo all'apertura di un procedimento di vigilanza (art. 196 cpv. 2 LOC); che le imprecisioni contenute nel preavviso del municipio - preavviso comunque facoltativo e non assimilabile ad un messaggio municipale -, come ad esempio l'indicazione errata del numero di mappa, non sono tali da aver potuto influenzare in modo determinante la decisione del legislativo, la situazione risultando sufficientemente chiara dalla documentazione inviata ai suoi membri; che, per quanto riguarda invece la questione degli ipotetici costi, sollevata dal municipio unitamente ad altri problemi, non risulta che essa abbia influenzato in modo determinante la decisione del consiglio comunale, comunque non più di quanto possa avervi influito la posizione assunta dagli iniziativaisti, limitatisi invero ad evidenziare la cessione a titolo gratuito del terreno e facendo così sembrare l'operazione fattibile a costo zero, per cui è da ritenere che gli argomenti si elidono a vicenda; che lo spostamento della fontana prima della decisione sull'iniziativa non è influente perché essa andava comunque tolta dal luogo in cui era posta; che l'art. 77a cpv. 1 LOC prescrive che se il consiglio comunale aderisce all'iniziativa, questa si ritiene accolta e la consultazione non ha luogo. Se non aderisce, è sottoposta a votazione popolare non prima di un mese né più tardi di quattro mesi dalla pubblicazione della risoluzione del consiglio comunale; che pertanto, diversamente da quanto postulato dal ricorrente, né il Consiglio di Stato né il Tribunale cantonale amministrativo possono sostituirsi all'assemblea comunale e decidere in sua vece in merito all'iniziativa, che, prescindendo dalla questione dei costi, va comunque sottoposta a votazione popolare; che pertanto, rigettando il ricorso, il Consiglio di Stato non ha violato il diritto e, di conseguenza, il ricorso dev'essere respinto; che tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmM); per questi motivi, visti gli art. 24, 62, 76 segg., 208 e 209 LOC; 3, 18, 28, 31, 43 e 46 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 600.- è posta a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: Per il
Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il
segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.